



photo: Luca Volpi

Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Febbraio 2014

Il servizio di supporto alle associazioni di promozione sociale della Provincia di Bologna si arricchisce con l'invio di una Newsletter di informazione delle novità normative e giurisprudenziali di interesse per il settore, accompagnata dall'analisi di problematiche che emergono nel corso degli incontri di sportello, unitamente ad uno scadenziario dei principali adempimenti giuridico - fiscali che le associazioni sono chiamate ad espletare mensilmente.

Lavoro. Quanto incidono i contributi alla gestione separata INPS nel 2014?

Come è noto, all'interno delle associazioni quando il lavoro viene retribuito è spesso di natura autonoma. Ricorrere a contratti di collaborazione a progetto, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, contratti di associazione in partecipazione e prestazioni rese da titolari di partita iva rappresenta pertanto la normalità in questo settore.

Su dette collaborazioni, quando non rese da soggetti con cassa previdenziale di settore (es: avvocati) o quando non soggette all'(ex) Enpals, bisogna calcolare il costo INPS, gestione separata.

Per il 2014 l'aggiornamento delle aliquote prevede che i titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, siano tenuti a quantificare l'aliquota contributiva al 27% e non al 28%, come era stato previsto, con riferimento al 2014, dalla Legge n.247/2007. Il mancato incremento è stato previsto dall'articolo 1, comma 744, della Legge di stabilità 2014. Sempre la legge di stabilità (articolo 1 comma 491) ha previsto l'incremento al 22% per pensionati e titolari di altra posizione previdenziale.

Le aliquote vengono così ridefinite:

Iscritti alla Gestione separata INPS	Base	Integrativo malattia, ANF e maternità	totale
Lavoratore autonomo con partita iva non pensionato né iscritti ad altre forme previdenziali	27%	0,72%	27,72%
Collaboratore coordinato e continuativo anche a progetto non pensionato né iscritti ad altre forme previdenziali	28%	0,72%	28,72%
Associato in partecipazione con apporto di lavoro non pensionato né iscritti ad altre forme previdenziali	28%	0,72%	28,72%
Collaboratore occasionale quando supera il plafond di 5.000 euro annui da dette prestazioni non pensionato né iscritti ad altre forme previdenziali	28%	0,72%	28,72%
Pensionato che svolge attività di lavoro autonomo	22%		22%
Lavoratore autonomo di cui sopra che svolge anche altra attività lavorativa in relazione alla quale versa i contributi	22%		22%

Prosegue a pag.2

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO

Con la collaborazione tecnica di

CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



.. continua “Lavoro. Quanto incidono i contributi alla gestione separata INPS nel 2014?”

Le nuove aliquote contributive si applicano a decorrere dai compensi erogati a partire dal primo gennaio 2014, fatta eccezione per chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto) per i quali l'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi stabilisce il principio di cassa allargato per

cui “*si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro (NdR committenti) entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono*”. Ne consegue che con riferimento a questa tipologia di collaborazione, per i compensi pagati entro il 12 gennaio si applicano le aliquote contributive del 2013.

Il quesito del mese: la gestione del bar circolistico è attività fiscalmente rilevante?

I corrispettivi che l'associazione percepisce dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché diretta esclusivamente ai propri soci, sono fiscalmente rilevanti e pertanto l'associazione è tenuta a versare le imposte.

Esistono però delle ipotesi che fanno eccezione a questa regola generale, ossia quando l'attività sia svolta:

- nell'ambito di una occasionale attività di raccolta fondi;
- da associazioni senza scopo di lucro affiliate ad Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Ci soffermiamo qui su quest'ultima ipotesi dove gli introiti risultano fiscalmente agevolati solo se vengono rispettati i seguenti requisiti:

- la somministrazione deve essere riservata **ai soli soci ed ai tesserati all'Ente cui l'associazione è affiliata**: le persone devono pertanto aver presentato domanda di ammissione e devono essere state ammesse nel rispetto delle procedure indicate in statuto;
- l'attività deve essere complementare rispetto alle attività istituzionali del sodalizio: offrire il servizio esclusivamente per garantire ai soci la possibilità di restare in sede e partecipare così alle attività culturali, ricreative o sportive individuate nelle finalità istituzionali dell'associazione;
- il servizio non deve tradursi in attività di ristorazione (*i prodotti non devono mutare le caratteristiche organolettiche nella relativa preparazione*);
- il servizio deve essere effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale ed il locale non deve avere accesso diretto da strade o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna, che, tra l'altro, è esentata dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità (ex art.17 DLgs 507/1993), deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;
- il servizio deve essere gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- l'associazione deve rispettare – nel proprio statuto e nella sua gestione – i vincoli contemplati dall'articolo 148, ottavo comma del Testo Unico delle imposte sui redditi (*sostanzialmente assenza di scopo di lucro,*

democraticità dell'associazione, trasparenza gestionale);

- l'associazione deve aver ottenuto dal Sindaco l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali;
- il preposto deve essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
- il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972).

Nel momento in cui invece si accerti che:

- nella sede non venga svolta alcuna attività socio culturale né vi siano spazi ad essa destinati in quanto l'associazione di fatto svolge come unica attività la somministrazione e l'ascolto della musica;
 - le persone vengono tesserate senza alcuna formalità di identificazione al momento dell'ingresso e senza apposizione della data di rilascio, con evidenti finalità di alterazione del registro dei soci;
- può affermarsi legittimo il provvedimento di chiusura del circolo (in tal senso si è espresso di recente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella sentenza 9013/2013).

Interessi legali: dal 1 gennaio sono pari all'1%

Il Ministero dell'Economia e della Finanza, con il Decreto 12 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013 n.292, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Ne consegue che in caso di ravvedimento per omesso versamento di tributi, gli interessi dovranno essere calcolati all'attuale tasso del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 ed al nuovo tasso dell'1% per i giorni dal 1° gennaio 2014.

Es: l'associazione avrebbe dovuto versare entro il 16 dicembre ritenute fiscali per complessivi 1.500,00 euro e provvede a farlo il 14 gennaio 2014.

Gli interessi saranno così quantificati:

- per il periodo dal 17 dicembre al 31 dicembre 2013:
 $1.500,00/100*2,5/365*15 = 1,54$

- per il periodo dal 1° al 14 gennaio 2014: $1.500,00/100*1/365*14 = 0,58$

per complessivi € 2,12, cui si dovranno sommare le sanzioni.